

ORIGINALE



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Forlì - Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio composto dai Magistrati Sigg.ri:

DOCT. ALBERTO PAZZI Presidente
DOCT. MASSIMO DE PAOLI Giudice rel.
DOCT. FRANCESCO CORTESI Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al N. R. G. 2683/05.

Promossa da :

[REDACTED], nato a [REDACTED] e

[REDACTED], nata a [REDACTED]

entrambi residenti in Forlì, [REDACTED]

elettivamente domiciliati in Forlì, presso lo studio degli Avv.ti

[REDACTED].

[REDACTED] che li rappresentano e difendono.

ATTORI

CONTRO

BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA S.c. a r.l.

con sede legale in Modena, via S. Carlo n. 8/20, P.IVA:

01153230360, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Sido Prof.

Bonfatti, Gigliola Jotti, Luciano Beltrami e Maurizio Beltrami,

presso il cui studio in Forlì elegge domicilio.

CONVENTA

891/04
N. 8141 Sent.
N. ~~782~~ Cron.
N. 2110 Rep.

Oggetto: Sac -
Autoremedia Risorse
Mobilitazione
Spedita il:
23.10.04
Decisa il:
6.11.04
Depositata il:
28.11.04

minuta depositata
il 28.11.04
Il Cancelliere



In punto a: intermediazione mobiliare (servizi e contratti di invest., servizi accessori, fondi di invest., gestione collettiva del risparmio).

[IL CASO .it](http://ILCASO.it)

Conclusioni per gli attori:

“Voglia l’Ill.mo Giudice adito, *contrariis rejectis*,

in via principale: accertare e dichiarare la nullità dei contratti di acquisto titoli sottoscritti dai Sigg.ri ██████████ e ██████████

in data 24.02.2000 e 06.03.2000, per i motivi di cui in narrativa e conseguentemente condannarsi la Banca Popolare dell’Emilia

Romagna S.c. a r.l., in persona del suo legale rappresentante p.t.,

alla restituzione del capitale versato, pari a euro 100.000,00, oltre

interessi legali.

In via subordinata: nella inconcessa e denegata ipotesi in cui l’odierno Ill.mo Giudicante ritenga non sussistenti i profili di nullità dei contratti così come illustrati in narrativa, Voglia in ogni caso

dichiarare l’annullamento dei contratti medesimi per errore e/o dolo e condannarsi conseguentemente la convenuta Banca Popolare

dell’Emilia Romagna S.c.a r.l., in persona del suo legale rappresentante p.t., alla rifusione in favore degli attori di euro

100.000,00, oltre interessi legali e rivalutazione.

In via ulteriormente subordinata: accertare e pertanto dichiarare l’inadempimento della Banca Popolare dell’Emilia Romagna S.c. a

r.l. nello svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto e per l’effetto condannare la medesima alla rifusione in favore degli

attori di euro 100.000,00, oltre interessi legali e rivalutazione.

D

Accertare altresì il maggior danno sofferto dagli attori a causa dell'illegittimo comportamento tenuto dalla convenuta Banca Popolare dell'Emilia Romagna S.c. a r.l. e condannare la medesima al risarcimento, per i motivi suesposti.

Vinte le spese di lite, competenze ed onorari."

Conclusioni per la convenuta:

"Nel merito, in via principale:

- dichiararsi l'infondatezza delle domande di declaratoria di nullità e/o annullabilità e/o risoluzione dei contratti di vendita dei titoli "Argentina" da parte della BPER agli attori;
- dichiararsi l'infondatezza della domanda di accertamento dell'inadempimento contrattuale colpevole della BPER rispetto agli obblighi alla stessa derivanti dai contratti stipulati con gli attori;
- dichiararsi l'infondatezza di ogni altra domanda di condanna della Banca convenuta a restituire agli attori gli importi versati per l'acquisto dei titoli "Argentina" od a corrispondere loro un importo equivalente per risarcimento danni ad ogni altro titolo;
- dichiararsi l'infondatezza della domanda di condanna della Banca convenuta a corrispondere sulle somme eventualmente dovute, oltre agli interessi legali, anche la rivalutazione monetaria;
- dichiararsi l'infondatezza della pretesa al risarcimento del "maggior danno" reclamato dagli attori.



Nel merito, in via riconvenzionale subordinata:

Nella denegata ipotesi di condanna della Banca a restituire il prezzo conseguito per la vendita dei titoli "Argentina", o a risarcire il danno subito dagli attori per effetto dell'acquisto dei titoli stessi, si chiede che, entro i limiti di quanto la banca fosse condannata a corrispondere agli attori, ed in compensazione con tale obbligazione:

- condannare gli attori a restituire alla Banca convenuta i titoli "Argentina" oggetto dei contratti di acquisto per i quali è causa
- condannare gli attori a restituire alla Banca convenuta tutti gli importi da essi incassati, a qualsiasi titolo, in conseguenza del possesso dei titoli "Argentina"
- condannare gli attori a tenere indenne la banca convenuta dal danno conseguente alla perdita di valore dei titoli "Argentina" da restituirsi alla stessa in conseguenza della dichiarata nullità/annullabilità/risoluzione dei contratti di vendita, per effetto della negligenza degli attori nell'amministrazione dei titoli in questione.

Con vittoria anche nelle spese."



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato e ai sensi del D.Lgs. 5/03 convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Forlì, la Banca Popolare dell'Emilia Romagna al fine di sentire accogliere le conclusioni di cui in epigrafe.

A sostegno delle domande proposte, gli attori dichiaravano di avere acquistato titoli obbligazionari c.d. Tango bond emessi dalla Repubblica Argentina nel febbraio e marzo 2000 per il valore nominale di euro 100.000,00, di aver perduto il capitale investito a causa del noto default dello stato emittente nel dicembre 2001.

Pertanto lamentavano che la banca non aveva ottemperato agli obblighi informativi prescritti dalle norme di legge o regolamentari, la mancanza di avvertimento del "downgrading" dei titoli, la omessa diversificazione dell'investimento, che la compravendita era nulla in quanto effettuata in conflitto di interessi perché eseguita in contropartita diretta, che l'operazione era eseguita illecitamente al di fuori dei mercati regolamentati, che il contratto era annullabile per errore essenziale o per dolo contrattuale, nonché risolvibile per inadempimento della banca nell'esercizio dei suoi doveri istituzionali.

Si costituiva in giudizio la banca convenuta contestando in fatto ed in diritto il fondamento delle avverse pretese e deduzioni ed instando per il rigetto delle domande ex adverso formulate.

Seguiva tra le parti scambio di memorie e repliche ex artt. 6 e 7 d.lgs. 5/03. L'istruttoria era espletata tramite prova per testi e all'esito della discussione la causa era trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

IL CASO.it

Sull'annullabilità del contratto per dolo ed errore essenziale e riconoscibile.

Gli attori hanno richiesto l'annullamento del contratto di acquisto dei titoli obbligazionari per vizio del consenso per errore essenziale (riconoscibile dalla banca convenuta in quanto in possesso del titolo e delle informazioni su di esso) sulla stessa natura del negozio concluso e per dolo della convenuta (per omessa informazione sulla affidabilità del titolo).

Deve rilevarsi, a prescindere da ogni accertamento in merito alla sussistenza di prova circa la essenzialità e riconoscibilità del prospettato vizio del consenso nonché del dolo di parte convenuta, come per stessa dichiarazione di parte convenuta, non contestata da parte attrice, a far data dalla stipula fino al default dello stato argentino il contratto avesse avuto normale esecuzione.

Risulta infatti come gli attori abbiano incassato cedole ammontanti a complessivi euro 8.750,00, circostanza allegata dalla banca (v. doc. 15 fascicolo banca) e non contestata dagli attori.

Orbene, l'esecuzione del contratto di acquisto dei titoli obbligazionari rappresenta in modo implicito ma pur sempre chiaro ed univoco la volontà

delle parti attrici di convalidare tacitamente il negozio eventualmente annullabile ex art. 1444 CC (così Tribunale Roma 25.5.05).

La tacita convalida del contratto de quo comporta il venir meno dell'interesse giuridico delle parti attrici alla domanda di annullamento del contratto medesimo la quale pertanto deve essere disattesa.

Sulla negoziazione in contropartita diretta per violazione art. 27 reg. consob 11522/98, 21 lett c TUF.

L'attrice contesta la violazione da parte della banca del divieto di compimento di operazioni in conflitto di interesse per avere alienato senza previa informazione e senza previo consenso obbligazioni già esistenti nel proprio portafoglio.

Al riguardo si osserva che la negoziazione per conto proprio, che consiste nell'attività di acquisto (per la rivendita) e di vendita per conto proprio di strumenti finanziari con lo scopo per la banca di realizzare una differenza (spread) tra prezzi di acquisto e quelli di vendita, è attività legittima e regolamentata dall'ordinamento (art. 1 comma 5 lett. a) T.U.F. e art. 32 comma 5 Regolamento Consob) e pertanto non integra di per sé una attività in conflitto di interessi. La Consob nella Comunicazione n. DAL/97006042 del 9.7.97 ha chiarito che "una ipotesi di conflitto di interessi non può essere individuata a priori in tutti i casi in cui l'intermediario negozia in contropartita diretta con la propria clientela strumenti finanziari". Parte attrice non ha allegato che la banca convenuta avesse proceduto alla vendita ad un prezzo non in linea con quello di mercato né null'altro ha dedotto sotto il profilo del danno subito in conseguenza della vendita in contropartita diretta. La circostanza eventuale che la banca già detenesse i titoli de quo nel proprio portafoglio - peraltro decisamente smentita dai testi escussi, che hanno ricordato che la banca procedeva all'acquisto dei titoli in piccole quantità, quindi esclusivamente in relazione a specifiche richieste della clientela - in mancanza di qualsiasi allegazione in ordine ad un profilo di danno subito dal cliente, non è di per sé decisiva a ravvisare un conflitto di interessi poiché nelle negoziazioni eseguite per conto proprio l'intermediario agendo in qualità di dealer può prelevare il titolo dal proprio portafoglio (Comunicazione Consob n. DI/99014081 dell'1.3.99).

La contestazione attorea risulta pertanto, sotto questo profilo, priva di fondamento.

Sulla risoluzione per inadempimento per violazione dei doveri informativi ex art. 21 dlgs 58/98, 26, 28, 29 reg. consob 11522/98, di diversificazione dell'investimento ex art. 29 reg. consob 11522/98, di preventiva autorizzazione del cliente ad operare al di fuori dei mercati regolamentati ex artt. 7,8,9, eg. Consob 1768/1998.

Le relative domande si fondano sulle obbligazioni cui la banca è tenuta ex lege nei confronti del cliente nella prestazione dei servizi di investimento e

10

accessori, con specifico riferimento all'obbligo di disporre una conoscenza dei valori mobiliari oggetto dei servizi, di consegnare ai clienti copia dei prospetti informativi, di astenersi dal consigliare operazioni non adeguate per tipologia ed oggetto, di illustrare in modo completo e comprensibile le caratteristiche dei prodotti e servizi offerti, con riferimento a durata, vincoli e opportunità di smobilizzo, di rappresentare gli aspetti di rischio anche di natura non finanziaria.

La disciplina in materia risultante dal regolamento e dal codice di comportamento induce a ritenere che gli intermediari non possono effettuare operazioni o prestare il servizio di gestione se non dopo aver fornito all'investitore informazioni adeguate sulla natura, rischi e implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento. In particolare l'art. 21 D.lgs. 58/98 stabilisce che nelle prestazioni dei servizi di investimento e accessori i soggetti abilitati devono comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza nell'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati e acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati e adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei clienti sui beni affidati. A sua volta il Regolamento Consob dopo avere chiarito all'art. 26 che gli intermediari autorizzati devono operare nell'interesse degli investitori e dell'integrità del mercato mobiliare e in modo coerente con i principi e le regole generali del D.lgs. 58/98 specifica all'art. 28 che, essi prima di iniziare la prestazione dei servizi di investimento devono: a) chiedere all'investitore notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, nonché circa la sua propensione al rischio; b) consegnare agli investitori il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari. Gli intermediari autorizzati inoltre non possono effettuare operazioni o prestare il servizio di gestione se non dopo aver fornito all'investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento. Ancora il terzo comma dell'art. 29 del suddetto Regolamento precisa che gli intermediari autorizzati quando ricevono da un investitore disposizioni relative ad una operazione non adeguata lo informano di tale circostanza e delle ragioni per cui non è opportuno procedere alla sua esecuzione. Qualora l'investitore intenda comunque dare corso all'operazione gli intermediari autorizzati possono eseguire l'operazione stessa solo sulla base di un ordine impartito per iscritto in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute.

Orbene l'art. 23 comma 6 T.U.F. prevede in materia un'inversione dell'onere della prova in favore del cliente statuendo che "nei giudizi di risarcimento danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori spetta ai soggetti abilitati l'onere della prova di avere agito con la specifica diligenza richiesta". Rispetto alla domanda svolta dagli attori

IL CASO.it

10

risultava pertanto onere della convenuta provare: di avere adeguatamente informato sulla natura, rischi e implicazioni della specifica operazione di acquisto di titoli posta in essere; l'adeguatezza dell'operazione rispetto ad esperienza, obiettivi di investimento, situazione finanziaria e propensione al rischio del cliente.

Orbene, dalle dichiarazioni del teste ██████████, dipendente dell'istituto che seguiva le operazioni di investimento degli attori, è emerso che gli stessi al momento in cui decidevano di procedere ad investimenti fu ad essi proposto quello in titoli dello stato, sia perché il profilo di rischio prescelto in precedenza era basso, sia per le condizioni personali degli stessi vista l'età, sia perché il rendimento si attestava sul 4%. Ciononostante gli attori chiedevano forme di investimento più remunerative. A quel punto il Sansovini procedeva ad illustrare i titoli in paniere, fra cui i bond argentini, di cui indicava i rendimenti, ovvero spiegava il c.d. rating in termini comprensibili rappresentando il rischio più elevato in relazione allo stato di emissione. Fu allora che gli attori decisero di acquistare investendo il capitale per euro 100.000,00, in due tranche. Il ██████████ ricordava, comunque, di aver spiegato la inadeguatezza di tale investimento, per le ragioni di cui sopra, informativa del resto risultante da comunicazione scritta inviata agli attori (doc. 2 fascicolo banca). Inoltre, allorché successivamente gli attori procedettero ad ulteriore investimento in titoli emessi dalla Romania, nel febbraio-marzo 2001, il Sansavini comunicò loro l'aggravamento del rischio e del calo di valore dei titoli Argentina, chiedendo loro se volevano disinvestire, senza esito.

Da quanto emerso può allora ritenersi che la banca convenuta abbia nella fattispecie diligentemente operato, sottoponendo i clienti ad una sufficientemente circostanziata intervista al fine di valutare la propensione al rischio e l'inopportunità del prescelto investimento, non indotto dall'operatore di turno.

Pertanto, tanto basta per ritenere destituita di fondamento la domanda attorea in riferimento ai profili lamentati.

Quanto alle ulteriori contestazioni per violazione di doveri accessori, in quanto ad esempio la banca avrebbe operato senza la preventiva autorizzazione del cliente al di fuori dei mercati regolamentati, vanno rigettate, non avendo parte attrice esplicitato il nesso causale fra le contestate violazioni e il pregiudizio lamentato, dovendosi valutare in concreto e non in astratto la incidenza della eventuale violazione nella vicenda de quo.

Le spese processuali vanno compensate, per motivi di equità, considerando il rilievo in ambito nazionale delle perdite subite dagli investitori a seguito del tracollo dei titoli Argentina

②

PQM

Il Tribunale di Forlì definitivamente pronunciando ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa così decide:

rigetta la domanda degli attori,
compensa le spese

Così deciso nella Camera di Consiglio del 6.11.2007

IL CASO.it

Il Giudice Estensore

Il Presidente

Alberto Povero

[Handwritten signature]
IL CANCELLIERE
Barbara SCARPELLI

TRIBUNALE DI FORLÌ	
Depositato in cancelleria	
addi	28 NOV. 2007
Il Cancelliere	



Registrato a Forlì il 21/12/07 N° 2560 Mod. 4
€ 171,72 (Euro centotrentuno/72)
di cui € per trascrizione.

F.to IL DIRETTORE

E' copia conforme all' originale

Forlì, 16 GEN. 2008

IL CANCELLIERE



I diritti di cancelleria ammontanti
in € 7,83 sono stati pagati con applicazione di
marche (legge 21 febbraio 1988 n. 99)
apposte sull'originale.
Rilasciate n. 1 copie
pag. n. 16 GEN. 2008

